

IL SINDACO
ORDINANZA SINDACALE

364
17.12

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 Decreto Legislativo n. 267/2000 – Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie all'aperto nel periodo natalizio.

VALIDITA': dalle ore 18.00 del 17/12/2021 fino alle ore 23:59 del 06/01/2022

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
- la Legge n. 833/1978;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- DPCM del 2 marzo 2021;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021, le cui misure sono reiterate con successiva Ordinanza del 28 ottobre 2021;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche;

Vista l'ordinanza Sindacale n. 343 del 2/12/2021 avente ad oggetto "Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 Decreto Legislativo n. 267/2000 – Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie all'aperto nel periodo natalizio".

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche convertito in legge n. 126 del 16 settembre 2021, che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021;

Rilevato che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi;

Preso atto che in data 30 novembre 2021 si è tenuta la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nel corso della quale sono stati svolti approfondimenti sui dati concernenti l'andamento del contagio da Covid-19 nel territorio metropolitano genovese;

Considerato che in occasione delle prossime festività natalizie, fino al 06/01/2022 si registrerà un intenso afflusso di pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero venire tra loro in contatto, con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale, oltre che nelle zone già individuate dalla richiamata ordinanza sindacale n. 343 del 2/12/2021, anche nelle aree del litorale genovese tra la Foce e Boccadasse e nelle principali vie di Sampierdarena;

Atteso che è prevedibile che durante il periodo sopra indicato all'aperto si verificherà un incremento considerevole di persone rispetto alla situazione di normalità, e che pertanto non possa essere sempre garantito un adeguato distanziamento interpersonale;

Ritenuto che per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Genova occorra adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie come l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

Considerato che nel rispetto del principio di proporzionalità risulta necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile e urgente diretto a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;

Considerato altresì che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 28 ottobre 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" stabilisce che le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021, concernente l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella «zona bianca», sono reiterate fino al 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Dalle ore 18.00 di venerdì 17 dicembre 2021 alle ore 23.59 di giovedì 06 gennaio 2022, l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie:

1. nelle aree già individuate dall'ordinanza sindacale n.343 del 2/12/2021 avente ad oggetto "Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 Decreto Legislativo n.

267/2000 – Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie all’aperto nel periodo natalizio”, nella specie, l’area del centro della città individuata nell’elaborato grafico, che costituisce allegato parte integrante del presente provvedimento che si estende dalla Stazione principe a Ponente al quartiere della foce a Levante, fino al litorale a sud e delimitata dalle seguenti vie e piazze:

Ponte dei Mille, via Fanti d’Italia, P.zza del Principe, via Andrea Doria, P.zza Acquaverde, via Balbi, P.zza dell’Annunziata, via Bensa, Largo della Zecca, P.zza dietro i forni, Discesa San Nicolosio, Salita delle monache Turchine, Corso Carbonara, P.zza Goffredo Villa, Corso Paganini, Corso Magenta, Corso Solferino, Corso Armellini, P.zza Manin, via Assarotti, P.zza Corvetto, via dei Santi Giacomo e Filippo, via Serra, P.zza Brignole, via Edmondo De Amicis, Piazza Giuseppe Verdi, viale Emanuele Filiberto duca d’Aosta, viale Brigate Bisagno, viale Brigate Partigiane - fino al mare;

2. Nella via principale del quartiere di Sestri Ponente: via Sestri;
3. nelle vie del quartiere di Sampierdarena: Via Cantore, Via Carlo Rolando, Via Buranello;
4. nelle seguenti vie dei quartieri di Albaro e Sturla: Corso Italia e borgo di Boccadasse compresa Via Aurora;
5. nei mercatini natalizi, nei mercati rionali, nelle fiere e manifestazioni all’aperto situati all’interno dell’intero territorio comunale;

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Si precisa che, salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza dell’obbligo dell’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 1000,00. Ai sensi dell’art. 4 del D.L. 19/2020, convertito con Legge n. 35/2020 è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni di una somma pari ad euro 400,00, trovando applicazione l’articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

MANDA


- Alla Direzione Governo dei Territori per quanto di competenza;
- Alla Direzione Gabinetto del Sindaco affinché la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante diffusione attraverso i mezzi di comunicazione;
- Ai Municipi per l’affissione nelle proprie sedi del testo della presente;
- A tutte le civiche Direzioni per la divulgazione;

- alla Prefettura di Genova, alla Questura di Genova, al Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Polizia Locale, alla Regione Liguria e alla Città Metropolitana, per quanto di rispettiva competenza.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale, all'Albo Pretorio del Comune e venga affissa nelle sedi dei Municipi.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.



Il Sindaco

Marco Bucci



